




TRIBUNALE DI BELLUNO

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

R.G.E. 28 /2021

La Giudice dell'Esecuzione a scioglimento della riserva assunta nella procedura esecutiva a margine indicata avviata con ricorso ex art. 612 c.p.c. da



per la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza n. 167/2020 emessa dal Tribunale di Belluno in data 17.7.2020, pubblicata il 22.7.2020, nella causa n. 1797/2016 R.G. e munita di formula esecutiva in data 16.11.2020: richiamata la sentenza azionata, con la quale il Giudice "2) *accertati in relazione al conto corrente n. 207295 addebiti illegittimi e minori accrediti per complessivi € 50.408,97, di cui € 33.238,19 per interessi passivi, € 13.485,62 per CSM e commissioni sostitutive, € 3.067,78 per spese di chiusura ed € 617,37 per interessi attivi, ridetermina il saldo del medesimo al 31.8.2017 in misura pari ad € 3.065,69 e condanna la convenuta a provvedere alla rettifica del saldo;* 3) *accertati in relazione al conto anticipi n. 459658 addebiti illegittimi per complessivi € 26.314,81, di cui € 25.954,81 per minori interessi passivi ed € 360,00 per commissioni indebitamente applicate, ridetermina il saldo del medesimo al 30.6.2017 in misura pari ad € 20.179,37 e condanna la convenuta a provvedere alla rettifica del saldo*";

sentite le parti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
considerato che:

parte resistente, costituita con comparsa del 12.4.2021, premesso di aver proposto appello avanti la Corte d'Appello di Venezia (RG 162/2021) avverso la sentenza azionata: 1) contesta l'attivazione della procedura esecutiva di cui all'art. 612 c.p.c. in presenza di una sentenza (di condanna anziché dichiarativa) che implica un obbligo di *facere* infungibile, obbligo la cui esecuzione non potrebbe prescindere da un'insostituibile attività materiale e di stretta collaborazione della parte condannata mediante "la completa modifica del

software che gestisce tutti i conti correnti accessi presso la Banca stessa”; 2) chiede la condanna di parte ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite.

Parte ricorrente insiste nell'esecuzione della sentenza, chiedendo al Giudice: 1) di imporre a [REDACTED] “la correzione forzosa delle evidenze contabili” nominando a tal fine un CTU tecnico informatico e un CTU contabile; 2) in via subordinata chiede che “l'obbligo di fare si traduca nell'ordine di pagamento delle somme di cui la correntista, dopo la rettifica, risulta a credito ovvero di € 76.723,78, oltre interessi D.lgs. 231/02, quanto meno fino alle date indicate in sentenza, con riserva di successiva attualizzazione da demandarsi eventualmente a un CTU”; 3) condannarsi la resistente a pagare ex art. 614 *bis* c.p.c. la somma di € 200,00 o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti nella sentenza n. 167/2020 del Tribunale di Belluno, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza medesima; 4) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa e spese di consulenza.

Preliminarmente si evidenzia che:

-in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare la sentenza non opera come decisione sulla lite ma come titolo esecutivo in un procedimento, quale è quello esecutivo, che non ha la funzione di accertare e decidere su una *res* litigiosa, ma solo di porre in esecuzione un titolo già costituito;

-il Giudice dell'Esecuzione non ha pertanto alcun potere in ordine al contenuto dell'obbligo, non rientrando nella sua competenza il potere di dirimere in concreto una controversia insorta tra le parti, dovendosi limitare all'indicazione delle sole modalità di esecuzione, valutando la possibilità concreta di attuazione forzata ed individuando la portata precettiva del titolo sulla base delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle considerazioni enunciate nella motivazione, che costituiscono le premesse logiche e giuridiche della decisione (cfr. *ex multis* Cass. 1986/6901, Cass. Civ. Sez. III 31.8.2015 n. 17314).

Tanto premesso e considerato, si sottolinea che - come anche esattamente rilevato da parte resistente - costituisce principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l'esecuzione forzata di cui all'art. 612 c.p.c. in tanto può essere promossa in quanto abbia ad oggetto un *facere* fungibile e dunque surrogabile, tale che possa essere attuato indifferentemente sia dall'obbligato originario, sia per mezzo dell'attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore, ovvero quando non sia indispensabile alcuna attività materiale personale di cooperazione specifica della parte condannata, e sul cui compimento vigila l'ufficiale

giudiziario designato dal G.E. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 10 Luglio 2019, n. 18572; cfr. anche Cass. Sez. Unite 09.01.1978, n. 50).

Nel caso di specie, avuto riguardo alla sentenza azionata, si evidenzia che la stessa dispone la condanna a “*provvedere alla rettifica del saldo*”: trattandosi di una operazione forzosa - che implica la ricostruzione di un rapporto di conto corrente aperto - tale attività difetta proprio del requisito della fungibilità poiché costituisce un *facere* non attuabile in via esecutiva, in quanto implica necessariamente tanto la imprescindibile cooperazione dell’obbligato originario quanto competenze specifiche ed articolate su diversi adempimenti proprie dello stesso, attività e competenze di carattere tecnico che non possono in alcun modo essere attuate da un soggetto terzo ed esterno alla Banca.

Sul punto, va ricordato che nel vigente ordinamento l’esecuzione in forma specifica di cui all’art. 612 c.p.c. è caratterizzata dalla sostituzione al debitore condannato di un altro soggetto che dia esecuzione alla prestazione inadempita ed oggetto della relativa condanna. Tale sostituzione è possibile – come detto - esclusivamente a due condizioni: in primo luogo, che la prestazione oggetto dell’obbligo che si pretende di eseguire coattivamente in forma specifica sia, per sua natura, tale da potere essere attuata indifferentemente sia dall’obbligato originario che per mezzo dell’attività sostitutiva di un qualunque altro soggetto, con identico effetto satisfattivo per il creditore; in secondo luogo, che nessuna attività materiale che implichi la cooperazione specifica dell’obbligato originario può essere oggetto di coercizione sulla sua persona.

Per quanto sopra esposto e motivato, ritenuta l’infungibilità del *facere* richiesto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, in quanto insuscettibile di attuazione forzata.

Quanto alla richiesta di condanna ex art. 614 *bis* c.p.c. si evidenzia che, come emerge chiaramente dalla norma, la misura coercitiva può essere concessa solo dal giudice della cognizione, come accessorio ad un provvedimento di condanna, e non anche dal giudice dell’esecuzione.

Le spese vengono compensate in ragione della peculiarità della questione.

PQM

disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza ed eccezione

DICHIARA

l’improcedibilità della procedura.

Spese compensate.

Manda alla Cancelleria per le prescritte comunicazioni.

Belluno, 5 novembre 2021

LA GIUDICE DELL’ESECUZIONE
(GOT Dott.ssa G. Florida)